



51279-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 27/10/2017

MARIASTEFANIA DI TOMASSI

- Presidente - Sent. n. sez.

FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

- Rel. Consigliere - 3571/2017

VINCENZO SIANI

REGISTRO GENERALE
N.21396/2017

PALMA TALERICO

RAFFAELLO MAGI

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MOSCHETTO ORAZIO nato il 05/11/1980 a CATANIA

avverso l'ordinanza del 10/04/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG

*Luca Taurisani, il quale
ha chiesto l'annullamento con rinvio
della ordinanza impugnata*

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con decreto in data 11 aprile 2017 il GIP del Tribunale di Venezia rigettava l'istanza con la quale il detenuto Moschetto Orazio chiedeva di usufruire di colloqui telefonici con i familiari, rigetto motivato con la possibilità, da parte dell'istante, di incontrare comunque la compagna e di avere con lei colloqui diretti in carcere.

2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne denuncia la illegittimità per violazione degli artt. 18 O.P. e 39 reg. esec..

Deduce in particolare la difesa ricorrente: ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di esecuzione delle norme dell'ordinamento penitenziario (dpr 30.6.2000, n. 230) è stato reso possibile l'utilizzo del telefono per i colloqui dei detenuti indipendentemente dalla fruizione di quelli visivi; la motivazione impugnata si appalesa per questo in contrasto con tale disposizione; il ricorrente non è persona pericolosa, è reoconfesso del reato per il quale è in carcerazione preventiva; una circolare del DAP rende possibili, con opportune cautele e limitazioni, anche i colloqui telefonici mediante apparecchiature cellulari.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato giacchè immotivato.

4. Il ricorso è fondato.

Giova in primo luogo premettere che costituisce ormai principio di diritto consolidato che i provvedimenti con i quali vengono assunte decisioni sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che anche contro il provvedimento emesso dal pubblico ministero, erroneamente ritenutosi competente a decidere sulla

richiesta, deve essere proposto direttamente ricorso per cassazione) (Sez. 5, Sentenza n. 8798 del 04/07/2013, Rv. 258823).

L'istanza per cui è causa trova poi il suo fondamento normativo nell'art. 39 dpr 230/2000, il quale, nel contesto del Regolamento per l'esecuzione dell'ordinamento penitenziario, dispone esplicitamente che i condannati e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con congiunti e conviventi (comma 2) e che gli imputati, come nella specie, possono godere della stessa possibilità con la frequenza e con le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria procedente ovvero dal magistrato di sorveglianza dopo la sentenza di primo grado (comma 4).

Tanto premesso, osserva la Corte che il giudice territoriale ha negato i richiesti colloqui telefonici del ricorrente con i familiari opponendo che l'imputato aveva comunque la possibilità di incontrare quei medesimi familiari direttamente in carcere.

Di tutta evidenza la incongruenza logica e la natura apparente della evocata motivazione, sia perché i colloqui in carcere integrano una modalità di contatto con i familiari da parte del detenuto distinta, parallela e non esclusiva, sia perché nessuna limitazione della corrispondenza telefonica pone la norma di riferimento in riferimento al possibile svolgimento di colloqui diretti in carcere.

5. Conseguie l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Venezia per nuovo esame della istanza del ricorrente alla luce delle esposte considerazioni.

P. T. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Venezia.

Roma, addì 27 ottobre 2017

Il cons. est.

Il Presidente

